



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“ROSINA SALVO “- TRAPANI**

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 -
E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it
Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet www.rosinasalvo.edu.it

Circ. n. 28

Trapani, 19/09/2022

Al personale docente
AI collaboratori scolastici
Agli studenti

AI DSGA

Oggetto: Vigilanza alunni: responsabilità personale docente e ATA – Norme

PREMESSO CHE:

- la Scuola ha l’obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati;
- l’attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l’ambiente più idoneo possibile allo svolgimento dell’attività didattica;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;

SONO IMPARTITE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

1. Vigilanza alunni: Norme organizzative dicarattere generale

Tutti i docenti, nell’esercizio pieno della funzione educativa, promuovono nei loro studenti atteggiamenti volti al rispetto della legalità.

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si rammenta in sintesi la normativa che attiene alle responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori:

art. 2047 c.c.: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

art. 2048 c.c.: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno

cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art. 61 della L. 11/7/80, n. 312 ancora vigente, che testualmente recita: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica delle Statoe delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenni per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.

La Corte di Cassazione, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che tale onere si estende anche nei confronti agli alunni maggiorenni, per quanto riguarda l'obbligo giuridico generale dell'Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.

2. Obblighi dei docenti

Si ricorda ai docenti l'obbligo, ai sensi dell'art. 29, co 5 CCNL Scuola 2006/2009, di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL.

Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l'attività didattica, durante gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche.

Per quanto attiene l'uso dei bagni, gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario. Durante l'orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria, salvo situazioni eccezionali autorizzate dal docente della classe.

Al fine di assicurare il rispetto delle regole da parte degli alunni, non solo ai fini della vigilanza per non incorrere in eventuale responsabilità per colpa in vigilando, ma anche in funzione educativa, è opportuno che le SS.LL. contribuiscano ad esercitare un controllo capillare e diffuso sugli studenti, non solamente sugli alunni delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi. Tale atteggiamento dovrebbe contribuire a rafforzare l'idea di una scuola come comunità educante, ove le regole condivise siano un patrimonio di tutti.

3. Obblighi dei collaboratori scolastici

Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore scolastico “è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante gli intervalli, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di

collaborazione con i docenti”.

Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti da questa dirigenza.

I collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici avranno cura di svolgere inoltre una funzione di accoglienza del pubblico; dovranno cioè chiedere alle persone esterne che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarle, una per volta, presso gli uffici qualora ne abbiano bisogno.

Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti. In questo caso sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente a conferire con il familiare.

4. Vigilanza durante l'intervallo e le assemblee di classe e di istituto degli studenti

- a. Durante l'intervallo gli studenti possono uscire dall'aula e nel cortile antistante la scuola; si ricorda ai docenti l'obbligo di vigilare gli alunni, secondo i piani di sorveglianza stabiliti da questa dirigenza.
- b. Durante le assemblee di classe e di istituto, ferma restando la libertà di espressione, resa sempre in modo civile, i docenti hanno l'obbligo di esercitare una “discreta” vigilanza degli studenti al fine di evitare eventi dannosi per sé, per gli altri, per le strutture e le attrezzature scolastiche e altri comportamenti che possano configurare fattispecie di reato, danno erariale, altri eventi dannosi o gravi violazioni del Regolamento di disciplina degli studenti. In caso di impossibile ordinato svolgimento dell'assemblea, i docenti segnalano immediatamente la situazione all'ufficio di dirigenza.

5. Uscita dalla scuola di studenti che abbiano scelto tale opzione in alternativa all'ora di religione

Agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato per l'uscita dalla scuola, non è consentito restare all'interno dell'Istituto. Pertanto, in tale arco di tempo, non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte dell'Istituto.

6. Uso del cellulare

A scuola l'uso del cellulare è vietato (cfr. direttiva Miur del 15 marzo 2007) tranne quando viene utilizzato a fini didattici dietro autorizzazione dei docenti .

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, poiché l'uso dello stesso, come di altri dispositivi elettronici, rappresenta un elemento di distrazione per chi lo usa e per i compagni.

Il docente, in caso di uso scorretto o senza controllo del cellulare da parte dello studente, può ritirare il telefonino, dopo averlo fatto spegnere.

Il cellulare verrà consegnato allo studente alla fine delle lezioni.

Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l'autorizzazione del docente.

La scuola assicura, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, è esteso anche al personale docente,

come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998).
Si ricorda, infine, il divieto dell'uso del cellulare o di macchine fotografiche o altri dispositivi al fine dell'acquisizione di immagini e filmati, trattandosi di dati sensibili tutelati dalle norme sulla privacy (direttiva n. 104/2007 del Ministero dell'Istruzione).

7. Situazioni di pericolo, emergenza, ordine pubblico

- a. Fermo restando la responsabilità delle singole persone sul problema della sicurezza, nel caso di situazioni di emergenza dovute a ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni che, invitati ad uscire, non si attengono alla disposizione impartite causando situazioni di turbativa o interruzione di pubblico servizio, comportamenti di alunni interni che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità, il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente nell'ordine il Dirigente Scolastico, il 1° e il 2° Collaboratore i quali, valutata la situazione, potranno fare ricorso al Servizio di Pronto Intervento 113.
- b. In ogni caso, fuori dalle persone sopraindicate, è vietato fare autonomamente ricorso al Servizio di Pronto Intervento 113.

8. Procedura da attivare in caso di malore o infortunio

Premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio, in caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza/Segreteria, ovvero il docente collaboratore/responsabile di sede che, valutata la situazione:
 - inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118) avvisandone contestualmente la famiglia dello studente;
 - per le situazioni che non necessitano dell'intervento sanitario di emergenza sarà comunque avvisata la famiglia dello studente.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un docente o un collaboratore scolastico.

L'insegnante presente, anche ai fini della procedura assicurativa, redigerà apposita relazione dell'accaduto da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno successivo al verificarsi dell'evento. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

9. Sciopero/assemblee sindacali del personale

In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

10. Vigilanza durante il cambio di turno dei docenti.

Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario.

Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva significando che, in caso di eccessivo

ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.

11. Vigilanza durante il tragitto verso la palestra, i laboratori, le aule speciali e viceversa.

Si ricorda che durante il tragitto tra le aule della scuola e le palestre, i laboratori, le aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno .

I docenti devono prelevare i loro alunni della loro ora di lezione dalla propria classe, secondo il loro orario di servizio in vigore, già pubblicato, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione.

Agli alunni è fatto divieto assoluto di allontanarsi dalla loro aula per raggiungere, senza l'accompagnamento del loro docente, le palestre/laboratori/aula speciali o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Messina Giuseppina)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/93